



Comune di  
**CORNATE D'ADDA**

Provincia di Monza Brianza

SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA n. 146

**DISCIPLINA DEGLI ORARI DI NEGOZI E ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA,  
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO E SVAGO E ALTRE  
ATTIVITÀ ECONOMICHE;**

**IL SINDACO**

Richiamata l'ordinanza n. 12 del 25.2.08 riguardante la disciplina degli orari di negozi e altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di somministrazione nei pubblici esercizi, attività di trattenimento e svago, attività di acconciatore ed estetista e centri di telefonia in sede fissa, emanata in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9.2.01 che approvava gli indirizzi generali sugli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.12 con la quale sono stati approvati i nuovi "Indirizzi generali per la coordinazione e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi", aggiornati con le ultime disposizioni legislative in tema di liberalizzazioni;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18.8.00 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, nell'ambito della disciplina in materia;

Visto il regio decreto n. 773/1931, Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il suo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto n. 635/1940;

Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 114/1998, in tema di commercio al dettaglio;

Vista la legge n. 287/1991, in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la legge regionale n. 6/2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Commercio e Fiere";

Vista la legge regionale n. 8/2009 n. 8 "Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda ;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e anche il comma 2 dell'art. 31 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che prevedono entrambi la possibilità di introdurre limiti necessari ad evitare " danno alla sicurezza" (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché per la tutela dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano;

Visto l'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che ha modificato l'articolo 3 del decreto legge 223/2006, convertito nella legge 248/2006;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644 del 28.10.2011;

Visti i recenti decreti governativi 2012 in tema di liberalizzazioni;


**DISPONE**

- di adottare, a far tempo dall'1.1.13, l'allegata disciplina degli orari di negozi e altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività di trattenimento e svago e altre attività economiche;
- di revocare l'ordinanza n. 12 del 25.2.08 e tutte le proprie disposizioni in tema di orari e aperture domenicali e festive eventualmente ancora vigenti, emanate in attuazione dei vecchi indirizzi in tema di Orari approvati con la deliberazione di C.C. 18/01;

**INFORMA**

- che contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. competente entro 60gg. dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio;
- che il responsabile del procedimento è Enrica Della Torre del servizio Commercio.

Cornate d'Adda, 31 DIC. 2012



IL SINDACO

Fabio Quadri



Comune di  
**CORNATE D'ADDA**

Provincia di Monza Brianza

SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

---

**DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ DI :**

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMMERCIO AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI DAL VIVO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (CONCERTINI, PIANO BAR E SIMILI) E DURANTE LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SALE GIOCO, SALE DEDITE VLT E ANALOGHE</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE</b></li></ul>

**ANNO 2013**



## **1 - Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande**

**1.1 - Liberalizzazione degli orari** - In tutto il territorio comunale, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo n. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge n. 287/1991, non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura, né alla chiusura infrasettimanale o nei giorni domenicali e festivi, compresi i giorni del Santo Patrono o le festività speciali di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24;

**1.2 - Comunicazione e cartelli** - Resta confermato l'obbligo di comunicare al Comune - servizio Commercio - e al pubblico gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 114/1998, del comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 24/1999 e del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 287/1991.

**1.3 - Rispetto dell'orario** - Il rispetto dell'orario implica divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata rispetto allo specifico orario scelto e comunicato dall'operatore. E' in facoltà dell'operatore effettuare orari ridotti o chiusure intermedie o di non aprire per nulla l'esercizio commerciale al dettaglio, senza necessità di comunicazione.

**1.4 - Revoca per inattività** - Resta fermo quanto disposto dagli articoli 22 del decreto legislativo n. 114/98 e 64 del decreto legislativo n. 59/2010 per le ipotesi di inattività dell'esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande protratta per oltre 12 mesi.

**1.5 - Sgombero dei locali di somministrazione** - Limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, negli orari scelti e comunicati di chiusura del locale, in conformità all'articolo 186 del regio decreto n. 635/1931, non deve risultare presente nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti.

**1.6 - Rumore** - Nell'ipotesi di ricorrenti lamentele della popolazione per rumore, anche ingenerato dal comportamento di avventori mediante grida, schiamazzi, sbattimento di portiere ed accensione di motori, il Sindaco, accertato il fondamento delle medesime, dispone la riduzione dell'orario di chiusura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di una o più ore fino alle ore 23.00 nei casi più gravi, fatta salva l'eventuale responsabilità penale del gestore come chiarito dalla sentenza 24.11.2004 n. 25484 della Cassazione penale.

## **2 - Locali di pubblico spettacolo e trattenimento**

### **In locali chiusi**

**2.1 - Orario** - I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sottoposti alla verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 773/1931, quali teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale da ballo e simili, siano o meno muniti anche di licenza ai sensi degli articoli 68 o 69 del medesimo, debbono osservare il seguente orario di chiusura al pubblico:

- a) dal lunedì al giovedì e domenica: ore 02.00;
- b) venerdì, prefestivi: ore 04.00.

### **All'aperto**

**2.2 - Orario** - I locali di cui al comma 2.1 che prevedono attività anche all'aperto dovranno seguire gli orari di cui al punto 3 con possibilità, previa autorizzazione, di posticipazione della chiusura non oltre le ore 2.00 del giorno successivo, limitatamente alle serate prefestive, di venerdì e di sabato.

**2.3 - Rumore** - Nell'ipotesi di ricorrenti lamentele della popolazione per rumore, anche ingenerato dal comportamento di avventori mediante grida, schiamazzi, sbattimento di portiere ed accensione di motori, il Sindaco, accertato il fondamento delle medesime, dispone la riduzione dell'orario di chiusura dei locali di trattenimento e svago di una o più ore fino alle ore 23.00 nei casi più gravi, fatta salva l'eventuale responsabilità penale del gestore come chiarito dalla sentenza 24.11.2004 n. 25484 della Cassazione penale.



**3 - Piccoli trattenimenti musicali dal vivo negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (concertino, piano bar e simili) e durante le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento.**

**3.1 - Orario** - L'orario degli intrattenimenti di cui al presente paragrafo è così stabilito:

a) sino alle ore 23.00 dal lunedì al giovedì e domenica e festivi (non sabato);

b) sino alle 23.30 il venerdì, sabato e prefestivi.

**3.2 - Abusi** - In conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del T.U.L.P.S., qualora nel corso del medesimo mese solare le prescrizioni di cui alla presente ordinanza siano violate per più di due volte, la facoltà di effettuare i piccoli interventi musicali di piano bar ed assimilati o le manifestazioni all'aperto nel relativo locale può essere sospesa da uno a tre mesi.

**4 - Sale gioco, sale dedite VLT e analoghe**

**4.1 - Orario** - L'orario di cui al presente paragrafo deve essere compreso nel limite massimo della seguente fascia oraria:

a) dalle ore 10 alle ore 2.00.

**5 - Commercio su aree pubbliche**

**5.1 - Orario** - Si rimanda a quanto stabilito nel regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

**6 - Altre attività economiche**

**6.1 - Impianti di carburante** - La libertà di determinazione di turni ed orari di cui al decreto legge n. 201/2011, riprodotta al punto 1.1, non si applica alle attività economiche diverse dagli esercizi commerciali disciplinati dal decreto legislativo n. 114/1998 e di somministrazione di cui alla legge n. 287/91 e, in particolare, ai distributori di carburanti.

**6.2 - Attività artigianali** - Le attività artigianali, compresa l'eventuale attività di vendita sul luogo di produzione di cui alla legge n. 443/1985, possono svolgere la loro attività senza vincoli di orario o turnazione di apertura e chiusura. La medesima disposizione si applica alla vendita diretta da parte di attività industriali.

**6.3 - Attività artigianali di produzione e trasformazione alimenti che effettuano vendita per il consumo immediato** - dalle ore 6.00 all'una del giorno successivo.

**6.4 - Acconciatori ed estetisti** - Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte senza vincoli di orario.

**7 - Limitazioni per motivi di sicurezza**

**7.1 - Esercizi di somministrazione** - In conformità a quanto indicato al punto 4 della circolare ministeriale 3644/C del 28 ottobre 2011, è fatta salva la facoltà del Comune di emanare con eventuali successivi atti, specifici provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne di esercizi di somministrazione e di attività artigianali alimentari, o a stabilire orari di chiusura anticipata degli stessi esercizi, per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, specie connesse al consumo di alcolici.

**7.2 - Vendita a domicilio** - Per motivi di sicurezza, la vendita a domicilio non può protrarsi oltre le ore 20.00.

**8 - Sanzioni**

**8.1 - Violazioni in materia di comunicazioni** - La violazione agli obblighi di comunicazione al comune ed al pubblico degli orari ed eventuali turni praticati è sanzionata:

a) per le attività di commercio al dettaglio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114/1998 e 2 bis dell'articolo 47 della legge regionale n. 24/1999, per l'omesso cartello al pubblico e 2 bis dell'articolo 47 della legge regionale n. 24/1999 per l'omessa comunicazione al comune;



Comune di  
**CORNATE D'ADDA**

Provincia di Monza Brianza

SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

---

b) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 10 della legge 287/1991;

**8.2 – Violazione della chiusura degli esercizi di somministrazione** - la violazione dell'obbligo di sgombero dei locali all'orario di chiusura di cui all'articolo 186 del regio decreto n. 635/1931, è punito ai sensi dell'articolo 221 bis del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto n. 773/1931;

**8.3 – Violazioni dell'ordinanza** - Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente ordinanza, diverse da quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del decreto legislativo n. 267/2000.